# MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

## Definizioni

Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario, previste dalla legge regionale della Toscana 62/2018, le manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
Sono quelle attività, estemporanee e quindi prive di programmazione, che si svolgono su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di partita IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 62/2018;

Le manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza delle associazioni di categoria dei commercianti, dei lavoratori, enti, pro loco di cui alla LR 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'articolo 111 della legge regionale, delle associazioni onlus e APS e delle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni attraverso i loro organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche, favorire l'integrazione di cittadini stranieri, la conoscenza delle produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

## Organizzazione della manifestazione

I soggetti autorizzati presentano al Comune, tramite il servizio di protocollo, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, richiesta di svolgimento della manifestazione e, solo in caso di urgenza, potranno presentare richiesta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della stessa; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data e orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno, la denominazione delle aziende partecipanti con relativa identificazione e i metri quadri che si richiede di occupare, se trattasi di suolo pubblico.

I soggetti autorizzati dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel disciplinare predisposto dall'amministrazione comunale e sottoscritto dal rappresentante dell'organizzazione e dovranno presentare agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, le necessarie autorizzazioni (piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria, ecc…);

Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento del relativo canone di occupazione.

Se la manifestazione è promossa dal comune, l'ente potrà affidarne la gestione a associazioni di categoria degli imprenditori, alle Associazioni Proloco, alle Associazioni iscritte al Terzo Settore o ai CCN, alle associazioni onlus, APS e alle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative di settore.

Gli organizzatori rispondono in solido con gli eventuali danni al patrimonio pubblico che dovessero essere causati, per negligenza o imperizia, da parte dei soggetti partecipanti da loro invitati.

**Disposizioni finali**

Il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di svolgimento di attività commerciali sarà soggetto all'accertamento, contestazione e notificazione, di accertamento di violazione amministrativa con l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente.

Le violazioni alle disposizioni di queste linee guida, se non già previste da disposizioni nazionali o regionali, sono soggette alla sanzione amministrativa determinata dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, applicando l'importo quale pagamento entro 60 giorni.

## SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

Le presenti indicazioni hanno la finalità di disciplinare e favorire in maniera uniforme le disposizioni relative allo svolgimento delle manifestazioni che hanno al loro interno le attività di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono su area pubblica, nel rispetto della disciplina di settore e dell'articolo 52 della Legge Regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n. 62.

**Attività temporanea**

L'attività di somministrazione svolta in forma temporanea si svolge su area pubblica, richiesta ed ottenuta in concessione, dall'ente proprietario dell'area; tale attività può essere svolta in due diverse forme:

a) Come manifestazione quando viene svolta congiuntamente attività di somministrazione e di manifestazione a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni iscritte al registro del terzo settore.

b) Come sagra, quando l'attività è finalizzata esclusivamente alla somministrazione e promozione di prodotti tipici locali, con eventuale, ma non indispensabile, attività di trattenimento.

**Manifestazioni**

In occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso, gli organizzatori, abilitati allo svolgimento di tali manifestazioni, devono presentare al SUAP, per via telematica ed utilizzando il portale regionale STAR, una SCIA UNICA attraverso la quale effettuare attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

L'attività può essere svolta anche dalle Associazioni Proloco, dalle Associazioni iscritte al Terzo Settore o dai CCN, dalle associazioni di categoria degli imprenditori, dalle associazioni onlus, dalle APS e dalle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni.

Si dovranno necessariamente ottenere tutte le necessarie autorizzazioni allo svolgimento e dovrà essere predisposto e presentato il piano della sicurezza dell'intero complesso.

Se la manifestazione è promossa dal comune, l'ente potrà affidarne la gestione a associazioni di categoria degli imprenditori, alle Associazioni Proloco, alle Associazioni iscritte al Terzo Settore o ai CCN, alle associazioni onlus, alle APS e alle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni, tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative di settore.

**Sagre**

I soggetti autorizzati (Associazioni Proloco, Associazioni iscritte al Terzo Settore, CCN, associazioni di categoria degli imprenditori, associazioni onlus, APS e associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni) possono svolgere attività di somministrazione nella forma di sagra; intendendo per essa la manifestazione promossa allo scopo di promuovere determinati prodotti caratteristici del territorio o altre tipologie di prodotti alimentari.

Gli organizzatori presentano al SUAP, per via telematica ed utilizzando il portale regionale STAR, una SCIA UNICA che consente lo svolgimento della Sagra.

**Disposizioni comuni**

Sia nelle manifestazioni che nelle sagre l'attività di somministrazione deve essere gestita direttamente dagli organizzatori e non è permesso consentirne lo svolgimento a soggetti o aziende diverse.

La somministrazione di bevande alcoliche deve rispettare le disposizioni specifiche previste dalle norme che regolano il consumo, l'uso e le limitazioni relative sia alla vendita che alla somministrazione di tali bevande e in particolar modo quelle relative al consumo da parte di minori.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma temporanea non necessitano i requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010; rimane però indispensabile il possesso del requisito morale previsto dal citato articolo 71.

**Durata delle manifestazioni**

Le sagre possono avere una durata non superiore a 10 giorni consecutivi e comunque non possono comprendere due fine settimana consecutivi.

Possono invece avere durate diverse da quella su indicata quelle che si svolgono in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni Pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. 86/2016.

**Sovrapposizioni**

È vietata la sovrapposizione di sagre, o più in generale di eventi aventi le stesse caratteristiche e la stessa attività prevalente, anche per la durata di un solo giorno; la priorità sarà assegnata all'organizzatore che per primo presenterà al protocollo la relativa richiesta di autorizzazione. A tale

divieto potrà essere concessa una deroga dalla Giunta Comunale, ove ne ravvisi la necessità, e con le dovute motivazioni, in maniera oggettiva e imparziale.

**Disposizioni finali**

In deroga alle disposizioni precedenti è consentito svolgere somministrazione temporanea in collaborazione fra le associazioni indicate nell'articolo 52 della LR Toscana 62/2018 e i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolte nella forma di ristorazione aperta al pubblico generico.

## MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI

I mercatini dei non professionisti riguardano attività commerciali su area pubblica svolte da soggetti non professionisti.

**Definizioni**

Sono mercatini dei non professionisti, previsti dall'articolo 40 bis della Legge Regionale Toscana 23 Novembre 2018 n. 62, le manifestazioni organizzate, promosse o autorizzate dal comune che si svolgono su aree pubbliche per le quali il comune ha rilasciato o previsto apposita concessione.

Si consente lo svolgimento di queste manifestazioni da parte delle organizzazioni di rappresentanza dei commercianti e dei lavoratori del settore, delle associazioni iscritte al terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, dalle Pro loco di cui alla LR 86/2016, dai centri commerciali naturali presenti nel territorio comunale, dalle associazioni onlus e APS e dalle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni.

Sono operatori commerciali non professionisti coloro che svolgono una attività lavorativa diversa e estranea a quella svolta nelle manifestazioni di cui trattasi, sia come produzione, che come commercio, a qualsiasi titolo o anche come intermediazione dei prodotti che possono essere oggetto dell'attività consentita nei mercatini suddetti.

Sono prodotti idonei alla commercializzazione all'interno dei mercatini dei non professionisti tutti quei prodotti esclusi dai normali canali commerciali, che sono realizzati per l'intero ciclo produttivo dai privati che intendono partecipare a tali mercatini; tali prodotti non potranno essere posti in vendita ad un prezzo superiore ai 100 € ciascuno; nell'ipotesi che il prodotto finito sia venduto comunemente in un unico collo, anche se composto da più oggetti, il valore di vendita di 100 € sarà riferibile al prodotto finito comprensivo di tutti i suoi particolari.

I prodotti realizzati direttamente dai partecipanti, possono essere venduti nei mercatini dei non professionisti solamente se prodotti non alimentari e solo se non siano stati realizzati, in tutto o in parte, con metalli preziosi.

**Abilitazione all'esercizio**

I soggetti sopra indicati che, anagraficamente residenti in questo comune, intendono partecipare ai mercatini dei non professionisti devono presentare istanza in bollo all'Ufficio Commercio del comune, compilando la domanda di rilascio del tesserino appositamente predisposta. Non è ammesso l'uso di un modello di domanda diverso rispetto a quello allegato alla presente deliberazione.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 della Legge Regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n. 62.

Unitamente alla domanda l'interessato dovrà allegare la propria fototessera che sarà applicata sul tesserino e altra marca da bollo anch'essa da applicare sul tesserino.

Per i soggetti residenti in altra regione la richiesta del tesserino, fermo restando quanto sopra indicato al riguardo, deve avvenire nel primo comune nel quale intendono avviare l'attività di non professionista.

Nella domanda l'interessato dichiara:

a. Generalità complete, residenza anagrafica e codice fiscale.
b. Possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 della LR 62/2018
c. Attività svolta al di fuori dell'attività di non professionista
d. Che non ci sono nel proprio nucleo familiare altri soggetti che hanno presentato analoga richiesta in altro comune o regione o che già siano in possesso del tesserino.

Nell'ipotesi di furto, smarrimento o deterioramento del tesserino non si provvederà al rilascio di un nuovo tesserino prima che siano trascorsi 12 mesi dal precedente rilascio.

Al momento in cui tutte le 10 caselle presenti sul tesserino siano state vidimate si potrà rilasciare, a richiesta dell'interessato, un nuovo tesserino solo se siano trascorsi almeno 12 mesi dal rilascio del precedente.

**Svolgimento dell'attività**

Dopo aver ottenuto il tesserino i soggetti non professionisti possono partecipare ai mercatini specificamente predisposti o autorizzati dal comune, il cui incaricato provvederà alla vidimazione del tesserino in una delle 10 caselle appositamente predisposte. Nell'ipotesi che la medesima manifestazione abbia una durata pari a 2 giorni si provvederà a effettuare una sola vidimazione.

Durante lo svolgimento dell'attività il tesserino dovrà essere esposto.

L'intestatario del tesserino dovrà garantire la propria presenza sul posto di vendita per tutta la durata della manifestazione.

Le merci esposte per la vendita dovranno esporre, in maniera chiara ed estremamente visibile, il prezzo di vendita mediante apposito cartellino chiaramente collegato al prodotto.

Il prezzo dell'oggetto posto in vendita non potrà essere superiore ai 100 €, come indicato dall'articolo 2 comma 3, e l'importo complessivo di tutti i prodotti esposti non potrà essere superiore a 1000 €.

Prima dell'inizio dell'attività gli operatori non professionisti dovranno presentare agli organizzatori l'elenco dei prodotti che intendono porre in vendita nella manifestazione; tale elenco rimarrà a disposizione degli organi di vigilanza.

Se i mercatini sono promossi dallo stesso comune, l'ente potrà affidarne la gestione a associazioni di categoria degli imprenditori, alle Associazioni Proloco, alle Associazioni iscritte al Terzo Settore, ai CCN, alle associazioni onlus, alle APS e alle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni, tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative di settore.

**Procedimento organizzativo**

Il comune può predisporre un calendario annuale dei mercatini che intende autorizzare nel proprio territorio e può di stabilire il numero dei posteggi ed eventualmente i criteri per la selezione degli operatori che prenderanno parte al mercatino.

Il singolo operatore che vuole partecipare può prendere accordi direttamente con l'organizzatore.

I soggetti che intendono organizzare il mercatino dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'elenco dei nominativi dei partecipanti e, per ognuno, consegnare l'apposita documentazione.

In caso di mancata partecipazione al mercatino e/o in caso di sostituzione dell'operatore precedentemente dichiarato, gli organizzatori dovranno, alla conclusione della manifestazione e, al massimo entro 5 gg., consegnare la documentazione compilata dagli eventuali operatori in sostituzione, insieme all'elenco degli effettivi partecipanti al mercatino.

**Con l'adozione delle presenti linee guida vengono revocate le linee guida precedentemente approvati e in particolare:**

- **Deliberazione di G.C. n. 45 del 14/06/2021**

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Definizione di non professionista: **per non professionisti, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore** ai sensi dell'articolo 40 bis del Codice del Commercio;

Ad ogni buon conto si riporta di seguito l'elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura contenuto nel DPR 288/2001 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) che individua i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura <u>che rientrano nel settore dell'artigianato e che quindi **non** possono essere ricondotte all'attività di non professionistica</u>:
I - Abbigliamento su misura:
lavori di figurinista e modellista;
modisterie;

confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;
sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;
realizzazione di modelli per pellicceria; sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;
camicerie;
fabbricazione di cravatte;
fabbricazione di busti;
fabbricazione di berretti e cappelli;
confezione a maglia di capi per abbigliamento;
fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;
lavori di calzoleria.
II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:
bulinatura del cuoio;
decorazione del cuoio;
limatura del cuoio;
ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);
lucidatura a mano di pelli;
fabbricazione di pelletteria artistica;
fabbricazione di pelletteria comune;
pirografia;
sbalzatura del cuoio;
fabbricazione di selle;
stampatura del cuoio con presse a mano;
tappezzeria in cuoio;
tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).
III - Decorazioni:
lavori di addobbo e apparato;
decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;
decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;
decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);
lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;
lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.
IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:
riproduzione di acquaforti;
realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;
riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;
riproduzione di xilografie;
lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;
riproduzione di disegni per tessitura;
lavori di copista di galleria;
composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);
lavori di fotoincisione;
lavori di fotoritocco;
V - Legno e affini:
lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;
lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;
lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);
fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;

tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi; lavorazione del sughero;
fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;
fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;
lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;
fabbricazione di sedie;
fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;
fabbricazione e montaggio di cornici;
fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);
ebanisteria;
fabbricazione di pipe;
fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;
carpenteria in legno;
verniciatura di imbarcazioni in legno;
fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno
VI - Metalli comuni:
arrotatura di ferri da taglio
lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco fabbricazioni di chiavi lavori di damaschinatore fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali lavorazione del ferro battuto e forgiato fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani) modellatura dei metalli fabbricazione di modelli meccanici
battitura e cesellatura del peltro
lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)
lavori di sbalzatura
lavori di traforatura artistica
lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati lavori di ferratura,
cerchiatura di carri e di maniscalco
fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo
lavorazione dell'ottone e del bronzo
carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto
lavori di cromatura
lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni
VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:
lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);
lavori di cesellatura;
lavori della filigrana;
lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;
lavorazione ad intarsio delle pietre dure;
incastonatura delle pietre preziose;
lavori di miniatura;
lavori di smaltatura;
formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);
infilatura di perle.
VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista:
servizi di barbiere;
lavorazione di parrucche;
servizi di parrucchiere per uomo e donna;
attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990)

IX - Strumenti musicali:
fabbricazione di arpe;
fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;
fabbricazione di ottoni;
liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;
fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;
fabbricazione di campane;
lavori di accordatura;
fabbricazione di corde armoniche.
X - Tessitura, ricamo ed affini:
fabbricazione di arazzi;
lavori di disegno tessile;
fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;
lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;
tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);
tessitura a mano di tappeti e stuoie;
confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;
lavorazione e produzione di arredi sacri;
fabbricazione e tessitura di bomboniere;
fabbricazione di vele;
fabbricazione di retine per capelli;
XI - Vetro, ceramica, pietra ed affini:
lavori di applicazione di vetri; lavori di decorazione del vetro;
fabbricazione di perle a lume con fiamma;
lavori di incisione di vetri;
lavori di piombatura di vetri;
fabbricazione di oggetti in vetro;
fabbricazione di vetrate; molatura di vetri;
modellatura manuale a fuoco del vetro;
soffiatura del vetro;
fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;
produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;
lavori di formatore statuista;
lavori di mosaico;
lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;
lavorazione artistica dell'alabastro.
XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie:
rilegatura artistica di libri;
fabbricazione di oggetti in pergamena;
fabbricazione di modelli in carta e cartone;
lavorazione della carta mediante essiccazione;
fabbricazione di ventagli;
fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;
fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
XIII - Alimentaristi:
lavorazione cereali e sfarinati;
produzione di paste alimentari con o senza ripieno;
produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;
produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;
produzione di gelateria;

produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;
produzione di olio d'oliva;
produzione di conserve animali e vegetali;
produzione e conservazione di prodotti ittici;
produzione e stagionatura di salumi;
lavorazione ed essiccazione di carni fresche; lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;
produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari;
produzione di specialità gastronomiche;
produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari;
produzione di distillati e liquori;
lavorazione di funghi secchi e tartufi;
lavorazione di erbe e aromi;
lavorazione di frutta secca e conservata

**Definizione di creativo**

Chi vende o espone le proprie opere d'arte frutto del proprio ingegno (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 114/1998).

Opere dell'ingegno

Definizione ai sensi della Legge 633/1941:

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Definizione ai sensi dell'art. 2575 del Codice Civile:

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Per svolgere regolarmente la propria attività occasionale, il creativo dovrà:

• Mostrare, a richiesta, una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (dichiarazione di esercizio di attività di vendita di opere del proprio ingegno), in cui il creativo dichiara "di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998); bisogna inoltre dichiarare che la vendita è effettuata occasionalmente, non in forma imprenditoriale e non si è venditore abituale;

• Essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali). Tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro ricevuta dall'acquirente; se l'importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00.